

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 luglio 2018

Deliberazione n. 2018/18/249

Oggetto: Ricorso Suprema Corte di Cassazione Giudizio Enel Distribuzione S.p.a. c/Consorzio ASI della Provincia di Avellino. Impegno di spesa saldo competenze professionali Prof. Avv. Giovanni Giacobbe.

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di luglio alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.



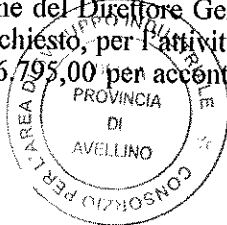
IL COMITATO DIRETTIVO

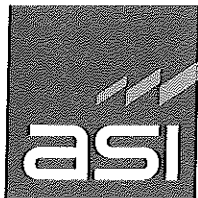
PREMESSO CHE

- nel 1978 l'Enel richiedeva al Consorzio l'acquisizione di un lotto di terreno, da cedere successivamente in proprietà all'Enel medesimo, al fine di poter costruire una Stazione Elettrica a 150/20 a servizio dell'Agglomerato Industriale di Solofra;
- con Deliberazione n.78/23/85 dell'11 aprile 1978 dichiarava la disponibilità ad acquisire il lotto di terreno richiesto purchè l'Enel si assumesse di impegnarsi formalmente ad acquistare la zona di terreno ad un prezzo non inferiore alle indennità di espropriazione determinate in via definitiva, maggiorate delle spese generali;
- con Deliberazione n.79/27/119 dell'8 giugno 1979 autorizzava il Presidente a promuovere l'occupazione e l'espropriazione degli immobili posti nel Comune di Solofra occorrenti alla costruzione della Stazione Elettrica;
- il tutto era stato possibile in quanto l'Enel si impegnava formalmente ad acquistare il lotto richiesto alle condizioni fissate nella Delibera innanzi detta;
- con Deliberazione n. 83/14/54 del 1° marzo 1983, autorizzava il Presidente a sottoscrivere l'atto pubblico di compravendita del lotto di terreno della superficie di mq.13.368 al prezzo di Lire 88.116.000, atto stipulato in data 28 novembre 1985 dal notaio Carlo Trifuoggi;
- con la medesima delibera si stabiliva che qualora le spese sopportate dal Consorzio per acquistare la proprietà degli immobili, nonché per eseguire le infrastrutture a carico dello stesso Consorzio fossero risultate superiori rispetto al prezzo sopra indicato, l'Enel sarebbe rimasta obbligata a corrispondere al Consorzio- a saldo- la differenza;
- nell'atto di compravendita del notaio Trifuoggi innanzi menzionato si stabiliva che il prezzo definitivo della vendita sopra citata sarebbe stato determinato sulla base del costo che il Consorzio avrebbe affrontato in via definitiva e complessiva per l'acquisto dei beni in questione, anche a seguito di contenzioso, in qualsiasi stato e grado di giudizio, sia innanzi alla Giurisdizione Ordinaria che Amministrativa e tenuto conto di ogni e qualsiasi componente di esso costo e quindi maggiori indennizzi, interessi, danni, anche a titolo di svalutazione monetaria, onorari e spese di giudizio, ivi compresi quelli per consulenze tecniche, nonché spese generali tutte;
- l'Enel, in tal modo, si obbligava in favore del Consorzio a pagare le somme indicate dall'Ente, corrispondenti alle ulteriori spese da questo sopportate per l'acquisizione a suo vantaggio dei beni oggetto dell'atto innanzi detto;
- il Consorzio con nota del 9 agosto 2000 prot.n.1795, richiedeva all'Enel la somma di Lire 668.579,320 oltre Iva quale rimborso delle somme erogate dall'Ente per l'acquisizione dei suoli poi ceduti all'Ente medesimo.
- dinanzi all'inadempienza dell'Enel, il Consorzio agiva in giudizio nominando quali legali l'Avvocato Giovanni Giacobbe e l'Avvocato Nicolina Ferone;
- con Sentenza del 25/8/2008 il Tribunale di Roma dichiarava prescritto il diritto del Consorzio e compensava le spese di giudizio;
- il Consorzio proponeva ricorso avverso la Sentenza sopra detta innanzi alla Corte di Appello di Roma, che definiva il giudizio con Sentenza ed accoglieva la domanda del Consorzio condannando l'Enel al versamento dell'importo pari ad € 345.385,36 oltre Iva ed interessi legali;
- l'Enel Distribuzione S.p.a. proponeva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza;
- con deliberazione n.2014/18/158 del 30 settembre 2014, autorizzava il Presidente Giulio Belmonte a sottoscrivere una procura speciale affinché l'Avvocato Giovanni Giacobbe potesse rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale tramite il controricorso dinanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio promosso dalla Enel Distribuzione S.p.a.;

CONSIDERATO CHE

- nel corso del giudizio il Prof. Avv. Giovanni Giacobbe richiedeva un acconto per l'attività resa nel giudizio innanzi detto;
- con Deliberazione n.2016/21/239 del 16 novembre 2016 autorizzava ed impegnava la somma richiesta e con successiva Determinazione del Direttore Generale n.1 del 10 gennaio 2017 si provvedeva al pagamento dell'acconto richiesto, per l'attività di difesa del Consorzio ASI pari rispettivamente ad € 8.621,50, di cui € 6.795,00 per acconto su onorario, € 271,80 per CPA (4%) ed € 1.550,70 per IVA (22%);





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- con nota del 25 maggio 2018, prot. 2339, l'Avvocato Giacobbe richiedeva il pagamento di € 10.000,00 comprensiva degli accessori di legge;
- il Direttore Generale f.f. con nota del 30.05.2018 prot.2412, rappresentava al Prof. Avv. Giacobbe che *"le competenze legali relativamente all'attività legale in questione ammontano ad € 10.260,00, oltre CAP ed IVA al lordo della ritenuta di legge, come da Sua nota di accettazione trasmessa a mezzo pec il 28 dicembre 2016, ed acquisita il medesimo giorno al prot. n. 4454"*;
- inoltre, con la medesima nota evidenziava che *"tenuto conto dell'acconto già percepito pari ad € 6.795,00 oltre CPA ed IVA al lordo della ritenuta di legge, le competenze legali da liquidare a saldo erano pari ad € 3.475,00 oltre CPA ed IVA al lordo della ritenuta di legge"*.
- infine, con la medesima nota il Direttore f.f. invitava, al fine di poter procedere al pagamento del saldo suddetto, il legale a trasmettere la certificazione attestante la regolarità contributiva nonché la relativa fattura di importo come innanzi indicato, con applicazione della normativa relativa allo split payment;
- con nota del 31 maggio 2018, acquisita al protocollo consortile n. 2509 il giorno 04 giugno 2018 il Prof. Avv. Giacobbe evidenziava che nel computo delle competenze andavano indicate anche le spese generali (15%);
- il Direttore Generale f.f., con nota del 7 giugno 2018 prot. 2576 inviata all'Avvocato Giacobbe riconosceva la somma dovuta al legale pari ad € 3.475,00 oltre spese generali (15%), CPA ed IVA al lordo della ritenuta di legge;
- il Prof. Avv. Giacobbe, con nota del 19 giugno, acquisita al protocollo consortile n. 2796 il giorno 20 giugno, inviava la fattura priva dell'applicazione della normativa relativa allo split payment ed il certificato di regolarità contributiva;
- il Direttore Generale f.f., con successiva nota del 25.06.2018, prot. n. 2877, comunicava al legale di ritrasmettere la fattura con applicazione della normativa relativa allo split payment;
- il Prof. Giacobbe ritrasmetteva la fattura n. 20 del 19 giugno 2018 con applicazione della suddetta normativa, pari complessivamente ad € 5.070,44, di cui € 3.996,25 per competenze legali e spese generali (15%), € 879,18 per IVA (22%) su onorario, € 159,85 per CPA (4%), € 35,17 per IVA (22%) su CPA, al lordo della ritenuta di legge.

VISTA la relazione del funzionario istruttore e la relativa proposta di provvedimento;

RITENUTO quindi, opportuno provvedere ad autorizzare ed impegnare la spesa, tenuto conto dell'acconto già percepito, a saldo di tutte le spese ed onorari di lite per la prestazione professionale di cui in premessa, in favore del Prof. Avv. Giovanni Giacobbe, per l'importo complessivo di € 5.070,44, di cui € 3.996,25 per competenze legali e spese generali (15%), € 879,18 per IVA (22%) su onorario, € 159,85 per CPA (4%), € 35,17 per IVA (22%) su CPA, al lordo della ritenuta di legge, di cui alla fattura n. 20 del 19 giugno 2018;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Autorizzare ed impegnare la spesa in favore del Prof. Avv. Giovanni Giacobbe, tenuto conto dell'acconto già percepito, a saldo di tutte le spese ed onorari di lite per la prestazione professionale di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 5.070,44, di cui € 3.996,25 per competenze legali e spese generali (15%), € 879,18 per IVA (22%) su onorario, € 159,85 per CPA (4%), € 35,17 per IVA (22%) su CPA, al lordo della ritenuta di legge, di cui alla fattura n. 20 del 19 giugno 2018;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza nei soli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

SVILUPPO INDUSTRIALE